

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo base C. 68 Realacci ed abb. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	47

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 26 marzo 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo base C. 68 Realacci ed abb.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato come testo base (*vedi allegato*).

Filiberto ZARATTI (SEL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Grimoldi 1.2, a condizione di eliminare il riferimento alle agenzie nella denominazione del Sistema nazionale a rete, nonché sugli emendamenti Bratti 4.3, Grimoldi 4.6, sull'articolo aggiuntivo 4.01 e quindi sugli emendamenti Grimoldi 5.1, Mariani 5.4, Segoni 13.1 a condizione di eliminare il riferimento alle modalità e alla tempistica con cui il personale ispettivo è tenuto ad intervenire, e Bratti 14.1 a condizione di chiarire che il CIPE vincola le regioni al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0 per cento della rispettiva quota del Fondo Sanitario Nazionale.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Grimoldi 3.1, 3.3, Segoni 4.2, Grimoldi 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 6.1, 8.1,

9.1, 9.2, 12.1 e 13.2 nonché sull'articolo aggiuntivo Segoni 6.01 e sull'emendamento Segoni 13.3.

Invita, infine, al ritiro degli emendamenti Burtone 3.2, in quanto fa riferimento ad una funzione già prevista in capo al Sistema nazionale, Bratti 4.1 e Grimoldi 9.3, in quanto nel testo è specificato che le regioni disciplinano con proprie leggi le attività delle agenzie tenendo conto del programma triennale elaborato dall'ISPRA.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo GRIMOLDI (LNA) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione formulata dal relatore sull'emendamento a sua firma Grimoldi 1.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Grimoldi 1.2 (*nuova formulazione*); respinge quindi l'emendamento Grimoldi 3.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Burtone 3.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 3.3.

Alessandro BRATTI (PD) dichiara di accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 4.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Segoni 4.2; approva quindi l'emendamento Bratti 4.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara precluso, dalla votazione dell'emendamento Bratti 4.3, l'emendamento Grimoldi 4.4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 4.5; approva, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Grimoldi 4.6, l'articolo aggiuntivo Realacci 4.01 e l'emendamento Grimoldi 5.1; respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Grimoldi 5.2 e 5.3; approva l'emendamento Mariani 5.4; respinge infine, con distinte votazioni, l'emendamento Grimoldi 6.1, l'articolo aggiuntivo 6.01 e gli emendamenti Grimoldi 8.1, 9.1 e 9.2.

Paolo GRIMOLDI (LNA) dichiara di accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 9.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 12.1.

Samuele SEGONI (M5S) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 13.1, formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Segoni 13.1 (*nuova formulazione*); respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Grimoldi 13.2 e 13.3.

Alessandro BRATTI (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione formulata dal relatore sull'emendamento a sua firma 14.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Bratti 14.1 (*nuova formulazione*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il nuovo testo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo base C. 68 ed abb.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

Sistema nazionale a rete delle agenzie per la protezione ambientale.

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: sistema nazionale delle agenzie ambientali con le seguenti: sistema nazionale a rete delle agenzie per la protezione ambientale.*

**1. 2.** Grimoldi.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale.

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: sistema nazionale delle agenzie ambientali con le seguenti: sistema nazionale a rete per la protezione ambientale.*

**1. 2.** (nuova formulazione) Grimoldi.

**(Approvato)**

ART. 3.

*Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.*

**3. 1.** Grimoldi.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) attività di controllo e monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla presenza di attività estrattive e/o di trasformazione, di impianti industriali, in campo energetico di interesse nazionale.*

**3. 2.** Burtone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**3. 3.** Grimoldi.

ART. 4.

*Al comma 1, aggiungere dopo le parole: ISPRA è le seguenti: ente pubblico di ricerca.*

**4. 1.** Bratti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

**4. 2.** Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

*Al comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14 comma 1 del decreto 21 maggio 2010*

n. 123, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni della presente legge.

**4. 3.** Bratti.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole:* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *inserire le seguenti:* previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**4. 4.** Grimoldi.

*Al comma 4, dopo le parole:* L'ISPRA adotta con il concorso delle agenzie *inserire le seguenti:* e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**4. 5.** Grimoldi.

*Al comma 4, dopo le parole:* per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza *inserire le seguenti:* e l'omogeneità dei sistemi e della gestione dei controlli sul territorio nazionale.

**4. 6.** Grimoldi.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasferite all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato.

**4. 01.** Realacci, Bratti.

**(Approvato)**

ART. 5.

*Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole:* Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome,.

**5. 1.** Grimoldi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che *inserire le seguenti:* , a seguito di recepimento da parte della singola regione o provincia autonoma,.

**5. 2.** Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la definizione *inserire le seguenti:*, d'intesa con la singola regione o provincia autonoma,.

**5. 3. Grimoldi.**

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

*h)* ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, e per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;.

**5. 4. Mariani.**

**(Approvato)**

**ART. 6.**

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*6-bis.* In caso di diretto svolgimento, da parte dell'ISPRA o delle Agenzie, di attività di monitoraggio per conto di soggetti privati, in attuazione di prescrizioni impartite in sede di VIA, VAS o AIA, il relativo controllo è effettuato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dalla Regione o provincia autonoma, secondo le rispettive competenze, in sede di verifica di ottemperanza delle prescrizioni medesime.

**6. 1. Grimoldi.**

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Nomina del Presidente dell'ISPRA).*

1. Il Presidente dell'ISPRA viene scelto in seduta congiunta dai membri della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni

ambientali del Senato della Repubblica tra una rosa di candidati, proposti:

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

da tutte le agenzie ambientali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

da comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale nazionale o internazionale, legalmente riconosciute.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

**6. 01. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.**

**ART. 8.**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Le regioni e le province autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del sistema Nazionale, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni orografiche, climatiche, paesagistiche o antropiche locali.

**8. 1. Grimoldi.**

**ART. 9.**

*Sopprimerlo.*

**9. 1. Grimoldi.**

*Al comma 2, sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa intesa.*

**9. 2. Grimoldi.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ad integrazione dei piani delle attività definiti dalle singole regioni e province autonome.

**9. 3.** Grimoldi.

ART. 12.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* tra i quali il programma di cui all'articolo 8, comma 1,.

**12. 1.** Grimoldi.

ART. 13.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali e le modalità e la tempistica con cui il personale di cui al presente comma è tenuto ad intervenire.

**13. 1.** Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali.

**13. 1.** *(nuova formulazione)* Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo le parole:* attraverso specifici regolamenti interni, *inserire le seguenti:* previa intesa con la regione o provincia autonoma competente.

**13. 2.** Grimoldi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* È fatto divieto al personale di cui al presente articolo di dare preventiva comunicazione delle attività ispettive. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'attività sanzionatoria per la violazione del divieto di cui al presente comma.

**13. 3.** Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 14.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* vincola per il finanziamento delle agenzie una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti* vincola annualmente per il finanziamento delle agenzie una quota variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sull'ammontare del finanziamento e sulla sua ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dall'apposito DPCM di cui al comma 3 dell'articolo 8.

**14. 1.** Bratti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* vincola per il finanziamento delle agenzie una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti* vincola annualmente le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dall'apposito DPCM di cui al comma 3 dell'articolo 8.

**14. 1.** *(nuova formulazione)* Bratti.

***(Approvato)***